

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4243 del 21/08/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Impresa individuale BALBONI ELISA con sede legale ed attività nel Comune di Cento, Frazione Renazzo (FE), Via di Renazzo n. 86/1; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI RICAVATI DALLA PROPRIA AZIENDA.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4399 del 17/08/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno ventuno AGOSTO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Sinadoc. 12133/2018/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Impresa individuale **BALBONI ELISA** con sede legale ed attività nel Comune di Cento, Frazione Renazzo (FE), Via di Renazzo n. 86/1; Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI RICAVATI DALLA PROPRIA AZIENDA.**

LA RESPONSABILE

VISTA la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento, assunta al P.G. dell'Ente al n.18485 in data 05/04/2018, Pratica SUAP n. 354/2018, trasmessa dall'Ufficio SUAP con nota P.G. n. 0019304 del 10-04-2018 e assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2018/4333 del 11.04.2018, dall'Impresa individuale **BALBONI ELISA** con sede legale ed attività nel Comune di Cento (FE), Frazione Renazzo, Via di Renazzo n. 86/1 per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

CONSIDERATO che la ditta richiedente effettua l'attività di **TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI RICAVATI DALLA PROPRIA AZIENDA;**

CONSIDERATO che la suddetta istanza viene richiesta dall'impresa per ottenere il titolo abilitativo per l'impatto acustico e lo scarico delle acque reflue in corpo idrico superficiale;

VISTO il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "*Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35*", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90/120 giorni (150 in caso di richiesta integrazioni); ;

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

VISTI

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

VISTE altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante *“Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”*;
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le *“Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”*;

VISTA la nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento P.G. n. 0028254 in data 29/05/2018, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2018/6464 del 30/05/2018 con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:

- Certificazione di inesistenza di pubblica fognatura rilasciata da HERA SPA in data 24/04/2018 Prot. n. 40590, registrata al Prot. del Comune al n. 21997 del 24/04/2018;
- Parere di competenza per scarico fuori fognatura rilasciato da ARPAE Servizio Territoriale di Ferrara in data 17/04/2018 Prot. n. 4621, registrato al Prot. del comune al n. 20817 del 17/04/2018;
- Parere sulle matrici acqua e rumore rilasciato dal Servizio Ambiente del Comune in data 25/05/2018 Prot. n. 27503;
- Parere favorevole Prot. n. 7648 del 18/05/2018 del Consorzio di Bonifica;

CONSIDERATO che nel suddetto parere il Comune di Cento, per quanto attiene la matrice rumore, in base alla classificazione acustica adottata dal Consiglio Comunale in data 18.12.2005 con Deliberazione n. 139, rilevato che l'area su cui insiste l'impianto soggetto ad autorizzazione ricade in classe 3 - "Area di tipo misto" e vista la dichiarazione del richiedente con la quale l'attività in oggetto ricade nel caso n. 37 dell'allegato 8 al DPR 227/2011, quindi trattasi di attività esclusa dall'obbligo di presentazione della documentazione di impatto acustico di cui all' art. 8 commi 2 , 3 e 4 della legge 26/1995 n. 447, per quanto di propria competenza e in relazione alla dichiarazione di cui sopra, ha preso atto della stessa e ha ritenuto di non esprimere osservazioni e prescrizioni in merito;

CONSIDERATO:

- Che nella domanda di Autorizzazione Unica Ambientale e nella relazione allegata all'istanza i reflui provenienti dall'attività sono stati classificati di tipo domestico;
- Che il SUAP del Comune di Cento ha richiesto ad ARPAE Servizio Territoriale di esprimere il parere per la matrice acqua, relativamente allo scarico dei reflui domestici in acque superficiali;
- Che Al Servizio Ambiente comunale è stato richiesto il rilascio del parere di competenza in merito alla matrice acqua (relativamente allo scarico dei reflui domestici) precisando che sarebbe stato a carico del SUAP di trasmettere al Servizio Ambiente il parere acquisito da ARPAE Servizio Territoriale relativamente alla suddetta matrice;
- Che ARPAE Servizio Territoriale con nota PGFE/2018/4621 del 17/04/2018 ha espresso il proprio parere con il quale non ha evidenziato elementi di carattere ambientale ostativi al rilascio dell'autorizzazione allo scarico domestico per 2 Abitanti Equivalenti in fosso stradale interpodereale a condizione che lo scarico del lavabo (collegato ai servizi igienici dell'Azienda) non sia costituito da "acque industriali " di lavaggio dei vegetali che l' Azienda produce;

- Che il Servizio Ambiente del Comune in data 25/05/2018 con nota Prot. n. 27503 ha rilasciato il parere sulle matrici acqua e rumore nel quale è stato ribadito che lo scarico del lavabo (collegato ai servizi igienici dell'Azienda) non deve essere costituito da "acque industriali" di lavaggio dei vegetali che l'Azienda produce;
- Che la ditta in questione per poter svolgere l'attività di trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli ricavati dalla propria azienda necessita di conseguire il titolo abilitativo anche per poter scaricare le acque di lavaggio dei vegetali che l'Azienda produce;
- Che con nota di questa struttura Prot. Gen. n. PGFE/2018/7943 del 02/07/2018 è stata formulata richiesta al Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara di fornire alla scrivente SAC la relazione tecnica prevista dalla nota della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto: "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13" per la matrice ambientale "acqua", comprensiva delle "acque industriali" di lavaggio dei vegetali che l'Azienda produce;

VISTA la richiesta di integrazioni formulata dal Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara con nota Prot. Gen. n. PGFE/2018/8052 del 04/07/2018 nella quale, a seguito dell'esame della documentazione agli atti, è stato rilevato che

- *"Nella "relazione specialistica" allegata alla istanza si fa riferimento al solo scarico domestico della ditta che utilizzerebbe un servizio igienico e un lavello da cucina e che con i calcoli di portata e di AE riportati nella istanza sarebbe riconducibile quali quantitativamente ad uno scarico domestico.*
- *Al Comune di Cento il quale è competente per gli scarichi domestici si è espresso parere favorevole solo relativamente a quelli ma poiché nella scheda AUA delle attività svolte si descrive in tale modo il ciclo produttivo della Azienda: "selezione e cernita dei prodotti agricoli aziendali con prima lavorazione (pulizia taglio spelatura macinatura) finalizzata alla realizzazione dei diversi preparati marmellate e conserve vegetali) con successivo confezionamento" non è chiaro se lo scarico dei reflui del lavabo sia da considerarsi domestico o industriale assimilabile a domestico e a tal proposito la Ditta non aggiunge nessuna altra informazione.*

Pertanto, per definire tale punto è necessario richiedere alla Ditta di fornire ulteriori integrazioni consistenti in:

a) la descrizione del ciclo produttivo

b) l'identificazione della quantità e della tipologia dei reflui che da questo originano".

CONSIDERATO che le suddette integrazioni sono state richieste alla ditta con nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento P.G. n. 0036225 in data 05/07/2018, assunta al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2018/8182 del 06/07/2018;

VISTA la documentazione integrativa pervenuta dalla Ditta (registrata al prot. Comunale n. 36482 in data 06/07/2018) trasmessa con nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento P.G. n. 0036993 in data 10/07/2018 (acquisita al Prot. Gen. di ARPAE n. PGFE/2018/8345 del 10/07/2018) e inviata al Servizio Territoriale di ARPAE Ferrara con nota della scrivente struttura Prot. Gen. n. PGFE/2018/0008521 del 13/07/2018;

VISTA la Relazione tecnica Prot. Gen. n. PGFE/2018/9178 del 01/08/2018 del Servizio Territoriale, riguardante lo scarico produttivo assimilato a domestico, con la quale valutato che:

- *L'azienda utilizzerebbe un locale "laboratorio" dove produrrebbe massimo 30 Kg al giorno di confetture e composte, passate di pomodoro sugli pronti, sott'oli e erbe aromatiche essiccate.*
- *i vegetali utilizzati sarebbero prodotti dalla Azienda stessa e prima delle varie operazioni di taglio e sbucciatura verrebbero lavati nel lavandino annesso al laboratorio dove verranno lavate anche le relative stoviglie. Tale scarico recapita in un pozzetto degrassatore e quindi (congiuntamente allo scarico del servizio igienico dell'attività) in una vasca Imhoff e in un filtro anaerobico percolatore, il tutto commisurato dimensionato per 2 AE.*
- *Dai dati forniti (con utilizzo non continuativo di acqua potabile di circa 150 litri di acqua/giorno solo per il lavaggio dei vegetali) si rileva che tale scarico potrebbe essere considerato industriale/assimilato a domestico in quanto rappresentato da un contesto produttivo limitato e quindi quantitativamente (e probabilmente anche qualitativamente) rientrerebbe nei parametri riportati nella tab.1 All.5 della DGR 1053/03.*

È stata ribadita la necessità di inserire a valle del degrassatore un pozzetto di controllo e/o campionamento del refluo per il controllo dello scarico industriale assimilabile a domestico prima che si misceli con quello domestico e un pozzetto finale di ispezione e campionamento a monte del punto di immissione del refluo nel fosso stradale interpodereale".

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

DATO ATTO che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

DATO ATTO che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015"

DATO ATTO che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Cento all'Impresa individuale **BALBONI ELISA**, Codice Fiscale/Partita Iva n. 02006840389, con sede legale ed attività nel Comune di Cento (FE), Frazione Renazzo, Via di Renazzo n. 86/1, per l'esercizio dell'attività **TRASFORMAZIONE E LAVORAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI RICAVATI DALLA PROPRIA AZIENDA.**

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06	ARPAE

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

- 1) Lo scarico autorizzato nel fosso stradale interpoderale è contrassegnato con la lettera "G" nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "A"**;
- 2) Inserire **(entro 60 giorni dalla data di rilascio del presente atto da parte dello SUAP del Comune di Cento)** a valle del degrassatore un pozzetto di controllo e/o campionamento del

refluo per il controllo dello scarico industriale assimilabile a domestico, prima che si misceli con quello domestico;

- 3) Inserire (**entro 60 giorni dalla data di rilascio del presente atto da parte dello SUAP del Comune di Cento**) un pozzetto finale di ispezione e campionamento a monte del punto di immissione del refluo nel fosso stradale interpodereale
- 4) Fornire (**entro 90 giorni dalla data di rilascio del presente atto da parte dello SUAP del Comune di Cento**) una planimetria aggiornata dello schema fognario con indicate le modifiche apportate di cui ai precedenti punti 2) e 3);
- 5) Ogni pozzetto di ispezione e controllo dovrà essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del reflu a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50X50 e 60X60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;
- 6) La Ditta dovrà assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;
- 7) La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;
- 8) E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
- 9) Il Gestore deve adottare ogni misura atta a evitare la contaminazione delle acque meteoriche destinate a essere allontanate mediante la rete idrica superficiale;
- 10) Si provveda routinariamente allo sfalcio della vegetazione spontanea nel fosso e si adottino tutte le modalità per garantire il deflusso delle acque evitando intasamenti e/o impaludamenti che potrebbero creare problemi ambientali e igienico sanitari;
- 11) In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad ARPAE, e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate;

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto,

secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione **almeno sei mesi prima della scadenza** il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Cento, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Cento.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Cento, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Cento.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

*Firmato Digitalmente
Dr.ssa Gabriella Dugoni
per la Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Arpae Emilia Romagna*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.